Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 215

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 26 agosto 1971** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli **avvisi** consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(7982)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. **615**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2230 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1826, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 58: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Etnomusicologia;
Storia della musica;
Archivistica;
Biblioteconomia e bibliografia;
Archeologia medioevale;
Storia delle dottrine politiche;
Filosofia del linguaggio;
Psicologia del linguaggio;
Fonetica generale e sperimentale;
Lingua e letteratura catalana;
Geografia umana;
Geografia regionale;
Geografia politica ed economica;
Storia dell'arte greca e romana;
Storia del movimento sindacale;
Lingua e letteratura giapponese;
Filologia slava.

Art. 59: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Etnomusicologia;
Didattica dell'insegnamento delle lingue moderne;
Psicologia del linguaggio;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
Psicologia dell'apprendimento;
Storia della scuola e delle istituzioni scolastiche;
Psicodiagnostica;
Psicologia sperimentale;
Pedagogia comparata;
Ortopedagogia;
Letteratura per l'infanzia;
Pedagogia sperimentale.

Art. 60: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Filologia inglese;
Filosofia del linguaggio;
Didattica dell'insegnamento delle lingue moderne;
Psicologia del linguaggio;
Fonetica generale e sperimentale;
Lingua e letteratura catalana;
Filologia slava;
Lingua e letteratura giapponese.

Art. 78, relativo alle norme dell'esame di laurea in fisica è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale ».

Art. 79, relativo alle norme dell'esame di laurea del corso di studi in matematica è modificato nel senso che la lettera *c*) è abrogata e sostituita nel modo seguente:

« *c*) della discussione di una tesina preparata dallo studente su di un argomento attinente ad una disciplina diversa da quella cui si riferisce il lavoro scritto ».

L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « La parte *a*) deve precedere le parti *b*) e *c*) ».

Art. 92, relativo alle norme dell'esame di laurea è modificato nel senso che è soppresso il seguente comma:

« Il candidato alla laurea in chimica deve sostenere una prova pratica consistente in una analisi qualitativa, in una quantitativa ed in un saggio di riconoscimento di sostanze organiche ».

Art. 115, relativo alle modalità per gli esami di laurea in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in farmacia consiste in una prova pratica e in un esame orale. La prova pratica verte sopra una preparazione di tecnica farmaceutica relativa all'esercizio della professione in farmacia, con riconoscimento e controllo di qualità delle sostanze impiegate nella preparazione.

Il candidato deve presentare almeno 15 giorni prima dell'esame di laurea dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, su argomento da lui scelto ed approvato dal professore della materia cui si riferisce.

L'esame orale comprende la discussione della dissertazione e della prova pratica ed un esame professionale nel quale il candidato deve dimostrare la sua conoscenza sui medicamenti contenuti nella farmacopea ufficiale, sulla ricettazione e su quelle parti della legislazione sanitaria che hanno attinenza con la farmacia ».

Art. 283, relativo alla scuola per terapisti della riabilitazione (scuola diretta a fini speciali) è modificato nel senso che la lettera *c*) è abrogata e sostituita dalla seguente:

« *c*) quietanza comprovante il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi prescritti (immatricolazione 5.000, tassa annuale di iscrizione 18.000, soprattassa annuale di esame 7.000, contributo di riscaldamento 2.000, libretto 1.000, contributo di laboratorio 80.000, contributo studenti 1.000 ».

Art. 284, relativo alla predetta scuola è abrogato e sostituito dal seguente: « Per ottenere il rilascio del diploma, gli interessati dovranno presentare:

a) domanda diretta al rettore in carta bollata;

b) quietanza comprovante il pagamento di L. 3.000 per soprattassa esame di diploma;

c) quietanza comprovante il pagamento della tassa erariale di diploma di L. 6.000;

d) quietanza comprovante il pagamento per stampa diploma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 128. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971, n. **616**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 95, relativo alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 95. — La scuola ha sede presso la clinica pediatrica, il direttore della scuola è il professore di ruolo della cattedra stessa.

La durata del corso è di tre anni ad internato obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno.

Alla scuola vengono ammessi, per titoli, i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo complessivo di diciotto per i tre anni di corso.

L'iscrizione direttamente al secondo anno può essere consentita per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura e che abbiano titoli pediatrici.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Clinica pediatrica I;
2) Patologia pediatrica I;
3) Puericultura I;
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica I;
5) Auxologia normale e patologica;
6) Psicologia dell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) Clinica pediatrica II;
2) Patologia pediatrica II;
3) Puericultura II;
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica II;
5) Terapia pediatrica;
6) Radiologia pediatrica;
7) Malattie infettive dell'infanzia.

3º *Anno*:

1) Clinica pediatrica III;
2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia.

Le materie fondamentali sopraelencate saranno integrate, a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tre insegnamenti scelti tra i seguenti:

1) Chirurgia pediatrica;
2) Ortopedia e traumatologia infantile;
3) Odontoiatria;
4) Clinica dermosifilopatica;
5) Clinica oculistica;
6) Clinica otorinolaringoiatrica;
7) Cardiologia;
8) Genetica.

Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare gli esami dell'anno di corso precedente in un unico gruppo di materie.

Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti al corso, dopo aver superato gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento di pediatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 130. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971, n. **617**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 2 del decreto presidenziale 14 ottobre 1970, numero 969, relativo alla istituzione della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Cagliari, è integrato nel senso che, per i posti di ruolo di tre posti di professore già trasferiti dalla facoltà di giurisprudenza occorre aggiungere un quarto posto di professore di ruolo attualmente vacante; e ai cinque posti di assistente già trasferiti occorre aggiungere un sesto posto e propriamente il posto assegnato alla cattedra di storia dei trattati e politica internazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 129. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971, n. **618**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Geografia politica;
Geografia economica.

Art. 11: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Geografia politica;
Geografia economica.

Art. 17: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Indologia;
Papirologia;
Etnologia;
Numismatica greca e romana;
Numismatica medioevale;
Topografia di Roma e dell'Italia antica;
Archeologia cristiana;
Archeologia medioevale;
Antichità ed epigrafia greca;
Antichità ed epigrafia latina;
Antichità ed epigrafia medioevale;
Filologia micenea;
Storia dei paesi afro-asiatici;
Storia della lingua latina;
Iconologia.

Art. 20: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Antropologia culturale;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia dell'educazione;
Sociologia religiosa;
Psicologia sociale.

Art. 23: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di « Lingua e letteratura araba ».

Art. 26: all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero e alla facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti:

Istituto di storia antica e archeologia;
Istituto di filologia e storia medioevale.

Nello stesso articolo gli istituti di « Filologia classica e storia antica » e di « Storia medioevale, moderna e contemporanea » mutano denominazione in quelli di « Istituto di filologia classica » e « Istituto di storia moderna e contemporanea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 131. — PASQUALUCCI

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1971.

Restituzione alla produzione per semole e semolini di granturco utilizzati nell'industria della birra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento C.E.E. n. 120/67 adottato il 13 giugno 1967 dal Consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche ed aggiunte, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento C.E.E. n. 367/67 adottato il 25 luglio 1967 dal Consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche ed aggiunte, che fissa, fra l'altro, la restituzione alla produzione per le semole ed i semolini di granturco utilizzati nell'industria della birra;

Visto il regolamento C.E.E. n. 559/68 adottato il 6 maggio 1968 dalla commissione delle Comunità europee, e successive modifiche ed aggiunte, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento numero 367/67/C.E.E.;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1011/70 adottato il 29 maggio 1970 dalla commissione delle Comunità europee, relativo a talune esigenze qualitative per le semole ed i semolini di granturco che devono essere utilizzati dall'industria della birra nella Comunità;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 1968, numero 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, modificato dall'art. 30 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, con il quale è stata accordata una restituzione alla produzione per le semole ed i semolini di granturco utilizzati nell'industria della birra nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 120/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1924, (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924) che approva il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta sulla fabbricazione della birra, e successive modifiche e aggiunte, ed il regolamento per l'applicazione della imposta sulla fabbricazione della birra approvato con regio decreto 19 novembre 1874, n. 2248;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, numero 723, e successive modifiche e aggiunte;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 12 novembre 1969) con il quale viene disposto l'accentramento presso l'intendenza di finanza di Roma del servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione, alla esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola della Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del controllo dell'utilizzo del granturco nella fabbricazione di semole e semolini destinati all'indu-

stria della birra, da ammettere alla restituzione alla produzione ai termini dell'art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, modificato dall'art. 30 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, il fabbricante di semole e semolini, qualora intenda destinare tali prodotti all'industria suddetta, deve presentare alla direzione della circoscrizione doganale, ove ha sede lo stabilimento, una dichiarazione di lavoro nella quale devono essere indicati le quantità di granturco che si intende impiegare, il giorno e l'ora della lavorazione.

Il fabbricante è obbligato alla tenuta di un registro, previamente vidimato dalla dogana, in cui dovranno essere annotate, di volta in volta, le quantità di granturco impiegate, le quantità di semole e semolini ottenute, le aziende produttrici di birra destinatarie dei prodotti ottenuti.

A cura della circoscrizione doganale, a cui è stata presentata la dichiarazione di lavoro, saranno disposti controlli saltuari sulle lavorazioni, da esercitarsi da parte della dogana o della guardia di finanza.

Art. 2.

Ai fini del controllo dell'utilizzo delle semole e semolini di granturco di cui all'articolo precedente nella fabbricazione della birra, nei limiti ed alle condizioni in cui tale produzione sia consentita dalle vigenti disposizioni, il fabbricante di birra deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la prescritta dichiarazione di lavoro nella quale devono essere indicati la quantità e qualità di semole e semolini di granturco che si intende impiegare, il giorno e l'ora della lavorazione nonchè la ditta fornitrice dei quantitativi di semole e semolini.

Le quantità di semole e semolini di granturco introdotte nello stabilimento ove avviene la fabbricazione della birra sono assunte in carico sul prescritto registro delle lavorazioni e di volta in volta scaricate allo atto dell'impiego, previo prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi.

Sulla base dei controlli effettuati anche attraverso i dati riportati sul registro delle lavorazioni e dei quantitativi di birra ottenuta sarà rilasciata al fabbricante, da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione dell'avvenuto utilizzo, con l'indicazione del risultato di analisi, dal quale dovrà risultare pure l'attestazione della rispondenza del prodotto alle caratteristiche qualitative stabilite dalle norme comunitarie.

Art. 3.

L'istanza di restituzione alla produzione di cui ai precedenti articoli deve essere presentata dal produttore di semole e semolini di granturco, o dal fabbricante di birra purchè siavi il consenso espresso per iscritto, nel termine previsto dalle vigenti disposizioni corredata dei seguenti documenti:

a) fattura di vendita, o copia conforme, alla industria della birra utilizzatrice;

b) dichiarazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo;

c) copia della dichiarazione di lavoro di cui allo art. 1 vistata dalla dogana.

Il termine previsto per la presentazione dell'istanza decorre dalla data della dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al precedente articolo.

Art. 4.

In caso di semole e semolini di granturco destinati alla utilizzazione in altro Paese membro della Comunità economica europea l'istanza di restituzione alla produzione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) fattura di vendita, o copia conforme, alla industria della birra utilizzatrice;

b) documento prescritto dalle disposizioni adottate dai competenti organi della Comunità economica europea, attestante l'avvenuto utilizzo delle semole e semolini di granturco nel Paese membro di destinazione;

c) copia della dichiarazione di lavoro di cui allo art. 1 vistata dalla dogana;

d) attestazione della rispondenza delle semole e dei semolini alle caratteristiche qualitative stabilite dalle norme comunitarie.

Il termine di cui al precedente articolo decorre dalla data di consegna all'interessato, da parte della competente dogana, del documento di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(7721)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Forlì in data 22 marzo 1971, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 10 « S. Mauro-Cagnona » della lunghezza di km. 8+755, collegante la strada statale n. 9 « Emilia » alla riviera adriatica.

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 10 « S. Mauro-Cagnona », con la avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Forlì fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale e dalla iscrizione « Stop »); detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi e intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(7636)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1971.
Conseguimento di titoli professionali marittimi.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 248, 250, 253, 253-*bis*, 254, 254-*bis*, 256, 257, 259, 260, 261, 266, 267, 270, 270-*bis*, 271, 272, 273, 274, 297 e 298-*bis* (primo comma) del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1953;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti programmi di esami, distinti con i numeri da 1) a 19), relativi al conseguimento dei titoli professionali marittimi di cui appresso:

1) capitano di lungo corso;
2) aspirante capitano di lungo corso;
3) padrone marittimo di prima classe per il traffico;
4) padrone marittimo di seconda classe per il traffico;
5) padrone marittimo di prima classe per la pesca;
6) padrone marittimo di seconda classe per la pesca;
7) marinaio autorizzato al traffico;
8) marinaio autorizzato alla pesca;
9) capo barca per il traffico nello Stato;
10) capo barca per il traffico locale;
11) capo barca per la pesca costiera;
12) capitano di macchina;
13) aspirante capitano di macchina;
14) meccanico navale di prima classe specializzato;
15) meccanico navale di prima classe;
16) meccanico navale di seconda classe per motonavi;
17) fuochista autorizzato;
18) motorista abilitato;
19) marinaio motorista.

Art. 2.

Sono approvati gli uniti programmi, distinti con i numeri da 20) a 31), relativi al conseguimento, a norma del primo comma dell'art. 298-*bis* del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), dei titoli professionali marittimi di cui appresso:

20) padrone marittimo per il traffico;
21) padrone marittimo per la pesca;
22) marinaio autorizzato al piccolo traffico;
23) marinaio autorizzato alla pesca mediterranea;
24) capo barca per il traffico nello Stato;
25) capo barca per il traffico locale;
26) capo barca per la pesca costiera;
27) meccanico navale di 1ª classe;
28) meccanico navale di 2ª classe per motonavi;
29) fuochista autorizzato;
30) motorista abilitato;
31) marinaio motorista.

Art. 3.

Sono abrogati i programmi di esame di cui alle lettere da *A* a *R* comprese, del decreto ministeriale 1° febbraio 1953.

Roma, addì 30 luglio 1971

Il Ministro: ATTAGUILE

PROGRAMMA N. 1

PROGRAMMA DI ESAME PER CAPITANO DI LUNGO CORSO
(art. 248 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE
(durata 30 minuti)

1° *Gruppo*:

1) Organizzazione dei servizi e dei piani di emergenza a bordo delle navi da carico, da passeggeri e cisterne.
2) Doveri del comandante della nave all'arrivo in porto, alla partenza, in navigazione.
3) Obblighi del comandante secondo le leggi doganali dello Stato - Manifesti di carico.
4) Carte di bordo.

2° *Gruppo*:

1) Cenni di diritto marittimo internazionale:

Alto mare (Situazione giuridica dell'alto mare, libertà dei mari in tempo di pace - Piattaforma continentale).

Mare territoriale (Definizione e condizione giuridica del mare territoriale - Estensione e delimitazione del mare territoriale - Diritti degli Stati sulle navi straniere, funzioni di polizia, leggi doganali e fiscali. Cerimoniale marittimo - Diritto di inseguimento).

2) Condizione giuridica delle navi mercantili in alto mare, nonchè in acque e porti stranieri - Diritto di asilo sulle navi mercantili.

3) Concetto di contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Blocco - Diritto di visita e di cattura - Esercizio e modalità della visita.

4) Convenzioni internazionali e legislazione nazionale in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

5) Convenzioni internazionali e legislazione nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento, con particolare riguardo ai doveri del comandante di navi mercantili, alle sistemazioni portuali e di bordo. Tenuta dei relativi registri.

3° *Gruppo*:

1) Amministrazione marittima - Organi centrali e periferici e loro principali attribuzioni in materia di polizia marittima e portuale - Attribuzioni marittime dei consoli all'estero.

2) Organizzazione e regime amministrativo della gente di mare - Contratti di lavoro della gente di mare - Principali contratti collettivi vigenti.

3) Contratti di utilizzazione della nave.

4) L'armatore.

5) Attribuzioni del comandante di nave in materia di stato civile - Funzioni notarili - Mansioni di polizia giudiziaria.

6) Assistenza e salvataggio - Doveri e responsabilità del comandante di nave.

7) Privilegi ed ipoteche - Esecuzione forzata.

8) Contratti di assicurazione - Premio - Rischio assicurato - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - Avarie particolari e comuni - Chirografo di avaria.

9) Reati marittimi - Potere disciplinare - Competenze - Infrazioni e sanzioni.

PROGRAMMA N. 2

PROGRAMMA DI ESAME PER ASPIRANTE CAPITANO DI LUNGO CORSO

(art. 250 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata 30 minuti)

1° *Gruppo*:

1) Circolazione generale dell'atmosfera - Carattere del tempo - Previsione del tempo (bollettini meteorologici, avvisi semaforici e radiotelegrafici) - Tipi isobarici semplici e caratteri del tempo da essi dipendenti - Strumenti meteorologici - Tenuta del giornale di bordo nei riguardi delle osservazioni meteorologiche ed oceanografiche.

2) Correnti marine - Circolazione generale delle acque negli oceani, nel Mediterraneo, negli stretti, nei canali - Problemi sulle correnti.

3) Maree - Onde e correnti di marea - Tavola delle maree - Calcolo delle maree.

2° *Gruppo*:

1) Caratteristiche strutturali delle navi da carico, da passeggeri e petroliere. Cenni sulla stazza e relativi certificati.

2) Strumenti nautici, loro maneggio e manutenzione.

3) Bussola magnetica, generalità sulla composizione della bussola magnetica. Verifica e compensazione della bussola - Bussola giroscopica - Funzionamento, tipi e impiego. Apparecchi ad essa asserviti.

4) Sestante - Verifica e maneggio per la misurazione della altezza di astri e di angoli. Lettura del sestante.

5) Scandagli supersonici.

6) Carte nautiche - Sistemi di proiezione - Piani - Portolani - Fari e fanali - Segnalazioni di pericolo - Carte pilota: loro impiego ed aggiornamento - Impiego ed aggiornamento delle carte e pubblicazioni nautiche.

3° *Gruppo*:

1) Stabilità ed assetto della nave - Prove di stabilità. Compartimentazione e mezzi di esaurimento. Risoluzione pratica dei problemi di stabilità e di assetto: diagrammi ed elementi necessari - Problemi particolari delle navi cisterna agli effetti della stabilità e sicurezza.

2) Piano di carico e stivaggio delle merci in rapporto alla stabilità della nave ed alle qualità merceologiche - Imbarco e trasporto di merci pericolose, con particolare riguardo ai carichi scorrevoli, a quelli soggetti a combustione spontanea, ai carichi esplosivi, infiammabili, corrosivi, velenosi e odoranti - Trasporto di animali vivi e di merci facilmente deperibili - Documenti di carico.

3) Avarie alle strutture e agli organi della nave - Avarie agli apparati di governo - Timone di fortuna - Uomo in mare - Sinistri marittimi, vie d'acqua, collisioni, incaglio, incendio - Mezzi per prevenirli e fronteggiarli - Manovre relative.

4° *Gruppo*:

Regolamento per evitare gli abbordi in mare Codice internazionale dei segnali.

PROGRAMMA N. 3

PROGRAMMA DI ESAME PER PADRONE MARITTIMO DI 1ª CLASSE PER IL TRAFFICO

(art. 253 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

La prova, della durata di 30 minuti, consisterà in un colloquio ed in esercitazioni pratiche sui seguenti argomenti:

1) Impiego e lettura delle carte nautiche nazionali ed estere.

2) Criteri per accertare la posizione della nave - Determinazione del punto nave con linee di posizione in navigazione costiera e stimata.

3) Sistemi di navigazione costiera, radiogoniometrica, lossodromica. Condotta della navigazione in vicinanza di coste, in alto mare, in zone di pericolo in relazione alle condizioni meteorologiche. Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale. Navigazione ortodromica.

4) Stabilità ed assetto della nave - Compartimentazione e mezzi di esaurimento - Piani di carico e stivaggio delle merci in rapporto alla stabilità della nave - Imbarco e trasporto di merci pericolose con particolare riguardo ai carichi scorrevoli, a quelli soggetti a combustione spontanea, ai carichi esplosivi, infiammabili, corrosivi, velenosi e odoranti - Problemi particolari delle navi cisterna agli effetti della stabilità e sicurezza.

5) Regolamento per evitare gli abbordi in mare.

6) Doveri del comandante della nave in navigazione, in porto, all'arrivo e alla partenza - Carte di bordo.

7) Convenzioni internazionali e legislazione nazionale in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare - Convenzioni internazionali e legislazione nazionale in materia di prevenzione degli inquinamenti.

8) Amministrazione della marina mercantile - Attribuzioni dei consoli all'estero.

9) Regime giuridico delle navi mercantili - Situazione giuridica delle navi mercantili in alto mare, nonchè in acque e in porti stranieri.

10) Impiego pratico delle principali apparecchiature ausiliarie della navigazione (Radar - Loran - Decca - Radiogoniometro).

PROGRAMMA N. 4

PROGRAMMA DI ESAME PER PADRONE MARITTIMO DI 2ª CLASSE PER IL TRAFFICO

(art. 253-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

La prova, della durata di trenta minuti, consisterà in un colloquio e in esercitazioni pratiche sui seguenti argomenti:

1° *Gruppo*:

1) Impiego e lettura delle carte nautiche nazionali ed estere.

2) Criteri per accertare la posizione della nave - Determinazione del punto nave con linee di posizione in navigazione costiera e stimata.

3) Condotta della navigazione in vicinanza di coste, in alto mare, in zone di pericolo in relazione alle condizioni meteorologiche.

2° *Gruppo*:

1) Stabilità ed assetto della nave - Compartimentazione e mezzi di esaurimento - Piani di carico e stivaggio delle merci.

2) Imbarco e trasporto di merci pericolose con particolare riguardo ai carichi scorrevoli, a quelli soggetti a combustione spontanea, ai carichi esplosivi, infiammabili, corrosivi, velenosi e odoranti.

3) Problemi particolari delle navi cisterna in rapporto alla stabilità e sicurezza.

3° *Gruppo*:

Regolamento per evitare gli abbordi in mare.

4° *Gruppo*:

1) Doveri del comandante in navigazione, in porto, all'arrivo e alla partenza.

2) Convenzioni internazionali e legislazione nazionale in materia di sicurezza della navigazione e di inquinamento delle acque marittime.

3) Amministrazione della marina mercantile - Attribuzione dei consoli all'estero.

PROGRAMMA N. 5

PROGRAMMA DI ESAME PER PADRONE MARITTIMO DI 1ª CLASSE PER LA PESCA

(art. 254 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata un'ora)

Programma di esame identico a quello per il conseguimento del titolo di padrone marittimo di prima classe per il traffico (programma n. 3) integrato con altra prova orale sulle seguenti materie:

Biologia marina:

1) Oceani e mari sotto l'aspetto talasso-biologico - Caratteri fisici e chimici dell'acqua marina.

2) Nozioni elementari sulla biologia degli animali marini interessanti l'alimentazione ed il commercio.

Tecnica della pesca:

1) Tecnologia peschereccia - I principali attrezzi e sistemi di pesca a carattere industriale - Materie prime: conoscenza dei filati, delle loro torciture, resistenza e tintura dei medesimi - Esempi pratici di rattoppatura di reti - Conoscenza del montaggio di reti a strascico e di circuizione - Confezione di nodi.

2) Tipi principali di natanti per la pesca industriale oceanica e mediterranea di altura e costiera.

3) Applicazione alla pesca della tecnica del freddo (refrigerazione e congelamento) - Altri sistemi di conservazione e lavorazione del pescato a bordo - Sottoprodotti.

4) Cenni sull'uso degli ecometri e degli ittioscopi, ecc.).

Aspetti giuridici economici e sociali della pesca:

1) La pesca nella legislazione italiana e conoscenza delle convenzioni internazionali relative alla pesca.

2) Cenni sul commercio e i mercati ittici.

Tale particolare prova avrà la durata di mezz'ora.

PROGRAMMA N. 6

PROGRAMMA DI ESAME PER PADRONE MARITTIMO DI 2ª CLASSE PER LA PESCA

(art. 254-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata un'ora)

Programma di esame identico a quello per il conseguimento del titolo di padrone marittimo di 2ª classe per il traffico (programma n. 4) integrato con altra prova orale della durata di 30 minuti sulle stesse materie di cui al programma per il titolo di padrone marittimo di 1ª classe per la pesca (programma n. 5).

PROGRAMMA N. 7

PROGRAMMA DI ESAME PER MARINAIO AUTORIZZATO AL TRAFFICO

(art. 256 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

La prova, della durata di 30 minuti, consisterà in un colloquio e in esercitazioni pratiche sui seguenti argomenti:

1° *Gruppo*:

1) Prore e rotte. Risoluzione sulla carta di tutti i problemi ordinari relativi alla navigazione stimata e costiera. Conversione delle rotte. Miglio marino. Solcometro meccanico ed altri sistemi per la misurazione della velocità della nave. Solcometro a barchetta.

2) Elementi della rotta, latitudine e longitudine, punto di partenza e di arrivo, differenza di latitudine e differenza di longitudine, medio parallelo.

3) Carte nautiche in proiezione di Mercatore, vari tipi di proiezione. Maneggio delle carte nautiche. Impiego delle carte nautiche e degli strumenti di carteggio. Portolani, elenco dei fari e fanali.

2° *Gruppo*:

1) Cenni di meteorologia, atmosfera, la pressione atmosferica, il barometro, la temperatura dell'aria, termometri, il vento, fenomeni meteorologici. Cenni di oceanografia: il mare, correnti, maree, onde.

2) Cenni elementari sul radiogoniometro e sul suo impiego pratico. Condotta della navigazione in vicinanza della costa o di pericoli. Scandaglio, vari tipi di scandagli. Cenni elementari sulla giro-bussola e sul pilota automatico.

3° *Gruppo*:

1) Nozioni pratiche sulla attrezzatura e manovra delle navi. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela, delle loro parti, sistemazioni, attrezzi e dotazioni. Principio di Archimede applicato alla nave, galleggiamento, spinta, centro di spinta, centro di gravità. Stabilità.

2) Sinistri marittimi (incaglio, collisione, vie d'acqua, abbandono della nave, uomo in mare, incendio) - Provvedimenti preventivi ed azioni per fronteggiarli.

4° *Gruppo*:

1) Doveri del comandante secondo le leggi e regolamenti marittimi, commerciali e sanitari.

2) Regolamento per evitare gli abbordi in mare (in tutta la sua estensione). Codice internazionale dei segnali. Norme per l'impiego della radiotelegrafia.

PROGRAMMA N. 8

PROGRAMMA DI ESAME PER MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA

(art. 257 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata 50 minuti)

Programma di esame identico a quello per il conseguimento del titolo di marinaio autorizzato al traffico (programma n. 7) integrato con altra prova orale sulle seguenti materie:

Biologia marina:

1) Caratteri fisici e chimici del mare Mediterraneo.

2) Nozioni elementari sulla biologia degli animali marini nel Mediterraneo interessanti l'alimentazione ed il commercio.

Tecnica della pesca:

1) I principali attrezzi e mestieri di pesca meccanica in uso nel Mediterraneo - Conoscenza dei filati e delle loro torciture, resistenza e tintura dei medesimi. - Esempi pratici di rattoppatura di reti - Conoscenza del montaggio di reti a strascico e di circuizione - Confezione di nodi.

2) Tipi principali di natanti per la pesca meccanica nel Mediterraneo.

3) Principali sistemi di refrigerazione del pescato.

4) Apparecchi ausiliari per la pesca meccanica (conoscenza dell'uso degli ecometri e degli ittioscopi ecc.).

5) La pesca meccanica nella legislazione marittima e sociale.

Tale particolare prova avrà la durata di venti minuti.

PROGRAMMA N. 9

PROGRAMMA DI ESAME PER CAPOBARCA PER IL TRAFFICO NELLO STATO

(art. 259 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

La prova, della durata di 20 minuti, consisterà in un colloquio ed in esercitazioni pratiche.

1° *Gruppo*:

a) Impiego pratico della bussola. Rotta vera e rotta bussola. Conversione e correzione delle rotte.

b) Carta di Mercatore - Coordinate geografiche.

c) Risoluzione sulle carte nautiche dei seguenti problemi: tracciare rotte, leggere rotte, misurare distanze, determinare a posizione con distanza al traverso e con rilevamenti.

2° *Gruppo*:

a) Nomenclatura generale delle piccole navi a propulsione meccanica e a vela e dei loro organi principali.

b) Manovra delle piccole navi a propulsione meccanica ed a vela.

3° *Gruppo*:

a) Regolamento per evitare gli abbordi in mare.

b) Principali doveri del comandante in navigazione, in porto, all'arrivo e alla partenza.

4° *Gruppo*:

a) Ormeggio: diversi modi di ormeggiare sulle ancore, alla boa, alla banchina, manovra per prendere un corpo morto, condizioni per un buon ormeggio e ancoraggio. Avarie, arenamento, manovra di disincaglio, vie d'acqua, mezzi per vincerle, incendio, mezzi di estinzione, avarie al timone, timone di fortuna.

PROGRAMMA N. 10

PROGRAMMA DI ESAME PER IL TITOLO DI CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE

(art. 260 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

ESAME ORALE

(della durata di 20 minuti)

Conoscenza ed impiego pratico della bussola. Nozioni pratiche sulla attrezzatura e manovra delle navi destinate al traffico locale. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Doveri e responsabilità del capo barca, particolarmente per quanto riguarda il trasporto passeggeri.

PROGRAMMA N. 11

PROGRAMMA DI ESAME PER CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA

(art. 261 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata 35 minuti)

Programma di esame identico a quello per il conseguimento del titolo di capo barca per il traffico locale (programma n. 10) integrato con altra prova orale sulle seguenti materie:

Confezione attrezzi - Esecuzione di maglierie semplici. Conoscenza dei filati e loro torcitura - Esempi pratici di rattoppatura di reti - Confezioni di nodi.

Conoscenza dei fondali lungo le coste italiane.

Pesca - Vari sistemi di cattura costiera del pesce.

Tale particolare prova avrà la durata di quindici minuti.

PROGRAMMA N. 12

PROGRAMMA DI ESAME PER CAPITANO DI MACCHINA

(art. 266 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata 30 minuti)

1° *Gruppo*:

1) Visita generale della nave e dell'apparato motore per assumere la direzione dei servizi tecnici della nave. Visita alle strutture dello scafo, ai doppi fondi, gavoni, sentine, ecc. Visita generale delle motrici, delle caldaie e dei macchinari ausiliari nonchè degli accessori e delle tubolature.

2) Prove di collaudo in mare: influenza dei fondali - Vibrazioni anormali della nave - Dati pratici di consumi specifici di combustibile e lubrificante per i vari tipi di apparati motori Cenni sulle turbine a gas e sulle applicazioni finora eseguite. Riduttori - Accoppiamenti idraulico ed elettromagnetico - Eliche reversibili.

2° *Gruppo*:

1) Organizzazione generale del servizio tecnico della nave. Giornale di macchina - Tabelle e prospetti - Quadro delle tubolature di bordo - Album dei disegni - Consegne di macchina e consegne giornaliere.

2) Servizio per la manovra della nave e del carico - Argani a salpare - Verricelli da tonneggio - Macchine del timone - Verricelli e picchi di carico - Avarie più frequenti e mezzi per prevenirle e ripararle - Servizio delle imbarcazioni, loro manovra, manutenzione e riparazione.

3) Servizio generale di incendio - Paratie tagliafuoco - Paratie stagne - Sistemi di segnalazione di incendi - Mezzi per estinguere gli incendi sulle navi passeggeri, da carico e cisterne. Sprinkler.

4) Servizio generale di distribuzione dell'acqua dolce e salata - Refrigeranti dell'acqua da bere - Depositi - Verifiche delle qualità di acqua.

5) Servizio frigorifero - Sistemi di refrigerazione - Macchine frigorifere e loro condotta e manutenzione - Celle frigorifere - Stive refrigerate - Coibentazione - Avarie più frequenti e mezzi per evitarle od eliminarle. Condizionamento dell'aria - Ventilazione condizionata del carico.

6) Servizio del combustibile e lubrificanti - Depositi ed accessori - Impianti imbarco e sbarco - Mezzi per evitare autocombustioni ed incendi - Sistemazioni al riguardo - Autonomia della nave.

3° *Gruppo*:

1) Lavori e verifiche da eseguirsi, all'entrata della nave in bacino sia allo scafo e relativi accessori, sia all'apparato motore - Verifiche consumi astucci ed agugliotti del timone. Verifiche agli zinchi di protezione. Rilievo del passo dell'elica - Saggio lamiere dello scafo.

2) Cenni sui sistemi di costruzione dello scafo, allestimento della nave - Stabilità della nave nelle varie condizioni di carico - Dislocamento - Diagramma di stabilità - Riserva di galleggiabilità - Bordo libero - Effetto sulla stabilità degli specchi liquidi - Assetto trasversale e longitudinale. Caso di eventuale falla e di incaglio: provvedimenti da prendersi in tali casi - Certificato di classe.

PROGRAMMA N. 13

PROGRAMMA DI ESAME PER ASPIRANTE CAPITANO DI MACCHINA

(art. 267 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata 30 minuti)

1° *Gruppo*:

1) Combustibili solidi, liquidi e gassosi. Loro proprietà e caratteristiche. Potere calorifero e sua determinazione.

2) Lubrificanti impiegati a bordo a seconda del tipo di apparato motore - Caratteristiche di essi - Prove per accertarne la bontà. Lubrificazione interna ed esterna - Apparecchi per la lubrificazione ordinaria e forzata - Recuperatori di olio Filtri - Depuratori.

3) Acque di alimentazione delle caldaie - Esame pratico di esse per accertarne la bontà - Evaporatori e distillatori - Vari tipi impiegati a bordo - Messa in funzione di essi, funzionamento ed arresto, pulizie e manutenzione - Avarie cui possono andare soggetti, modo di evitarle e mezzi per rimediarvi - Cenni sui circuiti chiusi di alimentazione.

2° *Gruppo*:

1) Preparazione delle caldaie di qualsiasi tipo all'accensione. Accensione delle caldaie: norme da osservarsi. Calderine ausiliarie indipendenti e calderine dello stesso tipo intercalate sugli scarichi dei motori a combustione. Condotta delle caldaie in porto ed in navigazione. Norme da osservarsi per le caldaie -

Governo metodico dei forni - Regolazione della combustione a nafta - Controllo automatico della combustione - Combustione perfetta, fumo dai fumaioli. Apparecchi automatici di alimentazione. Spegnimento delle caldaie. Vari sistemi di tiraggio.

2) Surriscaldatori di vapore - Economizzatori - Riscaldatori d'aria. Murature refrattarie e cause che possono danneggiarle. Modo di prevenire le avarie e mezzi per rimediarvi - Ventilatori - Anemometri. Depositi, incrostazioni e corrosione delle caldaie: norme da osservarsi per evitarle e mezzi per rimediarvi. Metodi per saggiare l'acqua di alimentazione.

3° *Gruppo*:

1) Norme per la conservazione delle macchine alternative in buona efficienza - Verifiche del serraggio delle articolazioni principali e secondarie - Verifica della distribuzione. Norme per la conservazione delle turbine in buone condizioni di efficienza - Regolazione assiale e radiale dei motori. Preparazione delle motrici alternative o a turbina al moto. Norme da osservarsi durante la manovra ed in navigazione per ottenere un funzionamento economico. Dati da registrarsi - Rilevamento della potenza delle macchine alternative - Esame dei diagrammi - Eventuali ebollizioni e trascinamento d'acqua dalle caldaie; quando si verificano, modo di prevenirle e di eliminarle, loro ripercussione sul rendimento delle motrici e danni che possono causare. Provvedimenti da prendersi in caso di avarie al pozzo caldo o alle casse di alimentazione e nel caso di mancanza di acqua nelle caldaie. Contagiri - Telegrafi di macchina. Operazioni da eseguirsi alle motrici all'arrivo in porto. Provvedimenti da prendersi per gli organi che abbiano subito un principio di riscaldamento. Avarie che possono verificarsi alle motrici in navigazione e modo di contenerle e ripararle - Riduttori del numero dei giri.

2) Norme da osservarsi per il buon funzionamento dei macchinari ausiliari delle motrici e della caldaia. Irregolarità nel funzionamento delle pompe di alimento, di circolazione, d'aria, di sentina, di lubrificazione e modo di rimediarvi. Irregolarità nel funzionamento dei condensatori: diminuzione del vuoto, riscaldamento di essi, eventuali infiltrazioni di acqua salata ecc. - Mezzi per evitarle e per rimediarvi. Irregolarità nel funzionamento delle pompe di spinta della nafta e degli accessori relativi - Perdite di nafta nei riscaldatori, filtri e tubolature - Mezzi per prevenirle e rimediarvi.

3) Norme per la conservazione degli apparati motori endotermici - Visite e rettifiche agli organi mobili, verifica della distribuzione, degli organi del lavaggio, dei vari accessori dei cilindri motori e dei compressori e delle pompe di lavaggio. Registrazione e regolazione dei motori - Preparazione e messa in moto dei motori endotermici - Norme di massima per la condotta e vigilanza durante il moto - Avarie che possono verificarsi e modo di prevenirle e ripararle. Particolari norme per i motori a scoppio - Regolazione dell'accensione - Pompe di lavaggio - Turbosoffianti.

4° *Gruppo*:

1) Generatori di corrente elettrica continua ed alternata. Motori elettrici: loro struttura e funzionamento - Guasti più comuni del macchinario elettrico: modo di riconoscerli e di ripararli. Propulsione turbo e diesel-elettrica. Trasformatori statici - Convertitori e raddrizzatori - Quadri e distribuzione della energia elettrica a bordo. Norme dell'A.E.I. per gli impianti di bordo - Misura dell'isolamento dei vari circuiti; gli strumenti usati per tali misure e come adoperarli. Accumulatori e pile - Telefoni e telegrafi.

2) Cenni sulle caratteristiche tecnologiche dei materiali più importanti impiegati nella costruzione degli apparati motori. Lavorazione a mano ed alle macchine utensili che ricorrono negli impianti di bordo.

PROGRAMMA N. 14

PROGRAMMA DI ESAME PER MECCANICO NAVALE DI 1ª CLASSE SPECIALIZZATO

(art. 270 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata 30 minuti)

1° *Gruppo*:

1) Visita generale della nave, e dell'apparato motore e dello scafo per assumere la direzione di macchina.

2) Manutenzione, regolazione, condotta e manovra di un impianto di propulsione a combustione interna o a vapore, smontaggio, verifica e rettifica dei vari organi dello stesso. Manutenzione e funzionamento degli impianti ausiliari di bordo e degli impianti elettrici di bordo.

2° *Gruppo*:

1) Organizzazione dei servizi di sicurezza - Prevenzione ed estinzione degli incendi.

2) Funzionamento e manutenzione degli impianti relativi.

3° *Gruppo*:

1) Stabilità della nave nelle varie condizioni di carico - Diagramma di stabilità - Dislocamento - Riserva di galleggiabilità - Bordo libero - Assetto trasversale e longitudinale. Provvedimenti da prendere in caso di falla o di incaglio.

PROGRAMMA N. 15

PROGRAMMA DI ESAME PER MECCANICO NAVALE DI 1ª CLASSE

(art. 270-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata 30 minuti)

1° *Gruppo*:

1) Combustibili solidi e liquidi impiegati a bordo dei P.fi. Caratteristiche richieste a seconda del loro impiego. Potere calorifero - Depositi e norme di sicurezza.

2) Caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua - Norme per la conservazione di esse. Norme per l'approntamento all'accensione delle caldaie. Esercizio delle caldaie e norme da seguirsi per ottenere un buon rendimento di esse - Avarie più frequenti che possono verificarsi durante il funzionamento di esse e dei relativi macchinari ausiliari e modo di ripararle - Spegnimento delle caldaie - Pulizie e lavori di manutenzione - Acqua di alimentazione - Esame pratico della bontà di essa. Incrostazioni e corrosioni delle caldaie: norme da osservarsi per evitarle e mezzi per ovviarvi.

2° *Gruppo*:

1) Macchine alternative a multipla espansione - Distribuzione del vapore - Norme e lavori da eseguirsi per mantenerle in piena efficienza - Riscaldamento delle motrici - Giri di prova - Manovra delle motrici - Andamento normale - Rilievo di diagramma e calcolo della potenza. Vigilanza durante il moto - Lubrificazione interna ed esterna e qualità di olii impiegati - Loro caratteristiche - Condensatore - Necessità di mantenere alto il vuoto - Sorveglianza macchinari ausiliari della motrice. Avarie che possono verificarsi al condensatore ed ai macchinari ausiliari e modo di prevenirle e ripararle - Arrivo in porto Manutenzione e pulizie - Contagiri e telegrafi di macchina.

3° *Gruppo*:

Norme per la conservazione dei motori endotermici - Regolazione dei motori - Visite e rettifiche agli organi mobili e di distribuzione - Pompe di lavaggio e compressori - Pompette del combustibile - Preparazione e messa in moto dei motori - Norme di massima per la condotta e vigilanza durante il moto. Avarie ed inconvenienti che possono presentarsi durante il moto e modo di eliminarli e ripararli.

4° *Gruppo*:

1) Cenni sui generatori elettrici a corrente continua ed alternata - Quadro elettrico - Circuiti di bordo - Guasti più frequenti al macchinario ed agli impianti elettrici - Modo di riconoscerli e di ripararli. Cenno sugli accumulatori e pile.

2) Lavori di manutenzione allo scafo ed agli apparecchi di governo - Macchine del timone - Frenelli - Agghiaccio - Argano a salpare - Verricello da tonneggio - Visita carena in bacino - Rilievo laschi astucci elica ed agugliotti timone.

3) Servizi generali della nave - Tubolature varie - Servizio dell'acqua dolce e relative casse - Servizio sanitario - Casse di zavorra - Macchinari relativi - Tubolature di vapore e di scarico - Ventilazione della nave - Caloriferi.

PROGRAMMA N. 16

PROGRAMMA DI ESAME PER MECCANICO NAVALE DI 2ª CLASSE PER MOTONAVI

(art. 271 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata 30 minuti)

1° *Gruppo*:

1) L'olio combustibile e quello lubrificante - Precauzioni nell'imbarco a bordo - Necessità di ridurre i consumi e togliere le perdite - Ricupero dell'olio.

2) Metalli impiegati nei motori - Come si lavorano - Come si riparano.

3) Precauzioni contro gli incendi - Estintori e loro uso.

2° *Gruppo*:

1) Composizione generale di un motore a scoppio - Generalità di un ciclo a due e a quattro tempi - Rappresentazione lineare della pressione o del volume.

2) Cilindri e stantuffi - Bielle - Alberi a manovella per motori a quattro cilindri.

3) Potenza.

4) Composizione fondamentale della miscela carburata - Carburatore tipo - Manutenzione relativa.

5) Accensione - Magneti - Loro uso - Messa in fase e manutenzione - Dinamo - Cura delle batterie.

6) Distribuzione dei motori - Raffreddamento - Silenziatori.

7) Invertitori e riduttori di marcia - Cuscinetti comuni e reggi-spinta.

8) Descrizione di un motore a scoppio di tipo frequentemente usato in Italia.

3° *Gruppo*:

1) Norme generali per l'esercizio dei motori a scoppio - Loro registrazione nei riguardi dell'accensione e carburazione.

2) Irregolarità - Avarie di funzionamento alla minima velocità - Cure per evitare le avarie - Casi di riscaldamento - Ingranamento e fermate - Manutenzione e verifica a motore spento.

3) Funzionamento generale dei motori Diesel e loro organi principali; regolazione - Polverizzatore - Valvole di testa - Distribuzione - Meccanismi di manovra - Avviamento - Regolatore di velocità.

4) Pratica e condotta dei motori Diesel di qualsiasi tipo per navi e gruppi elettrogeni di bordo - Norme generiche - Manutenzione periodica - Previdenza - Precauzioni e lavori da eseguire.

5) Irregolarità e avarie dei motori Diesel - Cure per evitarle Manutenzione - Verifica a motore in moto.

PROGRAMMA N. 17

PROGRAMMA DI ESAME PER FUOCHISTA AUTORIZZATO

(art. 272 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata 30 minuti)

1) Combustibili solidi e liquidi impiegati a bordo dei P.fi. Caratteristiche richieste a seconda del loro impiego. Potere calorifero - Depositi e norme di sicurezza.

2) Caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua - Norme per la conservazione di esse. Norme per l'approntamento all'accensione sia delle caldaie a carbone che a nafta. Esercizio delle caldaie e norme da seguirsi per ottenere un buon rendimento da esse - Avarie più frequenti che possono verificarsi durante il funzionamento di esse e dei relativi macchinari ausiliari e modo di ripararle - Spegnimento delle caldaie - Pulizie e lavori di manutenzione - Acqua di alimentazione - Esame pratico della bontà di essa. Incrostazioni e corrosioni delle caldaie: norme da osservarsi per evitarle e mezzi per ovviarvi.

3) Macchine alternative a multipla espansione - Distribuzione del vapore - Norme e lavori da eseguirsi per mantenerle in piena efficienza - Riscaldamento delle motrici - Giri di prova - Manovra delle motrici - Andamento normale - Rilievo di diagramma e calcolo della potenza. Vigilanza durante il moto Lubrificazione interna ed esterna e qualità di olii impiegati - Loro caratteristiche - Condensatore - Necessità di mantenere alto il vuoto - Sorveglianza macchinari ausiliari della motrice. Avarie che possono verificarsi al condensatore ed ai macchinari ausiliari e modo di prevenirle e ripararle - Arrivo in porto - Manutenzione e pulizie - Contagiri e telegrafi di macchina.

PROGRAMMA N. 18

PROGRAMMA DI ESAME PER MOTORISTA ABILITATO

(art. 273 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

L'esame, che avrà la durata complessiva di circa 30 minuti, consisterà in una prova pratica di condotta del motore per il quale è richiesta l'abilitazione. Ove sia possibile, per un quarto d'ora il natante, che sarà mosso dal detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di ostacoli diversi fissi e mobili, e per un quarto d'ora in mare aperto alquanto mosso.

L'esame sarà rivolto ad accertare se l'aspirante sia effettivamente capace di dirigere l'apparato motore e se abbia la calma e la prontezza d'azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie.

Durante la prova pratica sarà fatta qualche domande allo scopo di accertare che l'aspirante abbia conoscenza dei principi generali sui quali si fonda il funzionamento dei motori endotermici, e, particolarmente, conosca il funzionamento del motore per il quale richiede l'abilitazione.

Inoltre sarà richiesta all'aspirante la conoscenza delle principali cause di avarie ed il modo come prevenirle ed eliminarle.

PROGRAMMA N. 19

PROGRAMMA DI ESAME PER MARINAIO MOTORISTA

(art. 274 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

L'esame, che avrà la durata di circa mezz'ora, consisterà in una sola prova pratica di condotta del motore per il quale è richiesta l'abilitazione.

Ove sia possibile, per un quarto d'ora il natante, che sarà mosso dal detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di ostacoli diversi fissi e mobili, e per un quarto d'ora in mare aperto alquanto mosso.

L'esame sarà rivolto ad accertare se l'aspirante sia effettivamente capace di condurre l'apparato motore e se abbia la calma e la prontezza d'azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie.

Sarà fatta durante l'esame qualche domanda per accertare che l'aspirante possegga le necessarie cognizioni circa lo scopo e il funzionamento dei vari congegni del meccanismo

PROGRAMMA N. 20

PROGRAMMA DI ESAME PER PADRONE MARITTIMO PER IL TRAFFICO

(art. 298-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata 30 minuti)

1° *Gruppo*:

1) I corpi celesti, stelle, pianeti, costellazioni, la stella polare. Sistema solare, fasi lunari, eclissi. La terra, figura, movimento di rotazione della terra, poli, equatore, meridiani, paralleli, il giorno e la notte. Il movimento di rivoluzione della terra, l'eclittica, le stagioni.

2) La misura del tempo, fusi orari. Coordinate geografiche, volta celeste, orizzonte, zenit, punti cardinali, rosa dei venti. Fissare sulla carta un punto date le coordinate geografiche, rilevare dalle carte le coordinate geografiche di un punto dato.

3) Magnetismo, poli magnetici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi più in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo, deviazione, variazione della **bussola**.

4) Prore e rotte. Risoluzione sulla carta di tutti i problemi ordinari relativi alla navigazione stimata e costiera. Conversione delle rotte. Miglio marino. Solcometro meccanico ed altri sistemi per la misurazione della velocità della nave. Solcometro a barchetta.

5) Elementi della rotta, latitudine e longitudine, punto di partenza e di arrivo, differenza di latitudine e differenza di longitudine, medio parallelo.

6) Carte nautiche in proiezione di Mercatore, vari tipi di proiezione. Maneggio delle carte nautiche. Impiego delle carte nautiche e degli strumenti di carteggio. Portolani, elenco dei fari e fanali.

2° *Gruppo*:

1) Cenni di meteorologia, atmosfera, la pressione atmosferica, il barometro, la temperatura dell'aria, termometri, il vento, fenomeni meteorici. Cenni di oceanografia: il mare, correnti, maree, onde.

2) Cenni elementari sul radiogoniometro e sul suo impiego pratico. Condotta della navigazione in vicinanza della costa e di pericoli. Scandaglio, vari tipi di scandagli. Cenni elementari sulla girobussola e sul pilota automatico.

3° *Gruppo*:

1) Nozioni pratiche sulla attrezzatura e manovra delle navi. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela, delle loro parti (sistemazioni, attrezzi e dotazioni). Principio di Archimede applicato alla nave, galleggiamento, spinta, cento di spinta, centro di gravità. Stabilità. Compartimentazione.

2) Sinistri marittimi (incaglio, collisione, vie d'acqua nella carena, abbandono della nave, uomo in mare, incendio) - Provvedimenti preventivi ed azioni per fronteggiarli.

4° *Gruppo*:

1) Doveri del comandante secondo le leggi e regolamenti marittimi, commerciali e sanitari.

2) Regolamento per evitare gli abbordi in mare (in tutta la sua estensione). Codice internazionale dei segnali. Norme per l'impiego della radiotelegrafia.

5° *Gruppo*:

Piano di carico e stivaggio delle merci. Imbarco e trasporti di merci pericolose. Problemi particolari delle navi cisterna in rapporto alla stabilità e sicurezza. Convenzioni internazionali e legislazione nazionale in materia di sicurezza della navigazione e di inquinamento delle acque marine.

6° *Gruppo*:

Amministrazione della marina mercantile - Attribuzioni dei consoli all'estero.

PROGRAMMA N. 21

PROGRAMMA DI ESAME PER PADRONE MARITTIMO PER LA PESCA

(art. 298-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata un'ora)

Programma di esame identico a quello per il conseguimento del titolo di padrone marittimo per il traffico (programma n. 20) integrato con altra prova orale, della durata di 30 minuti, sulle stesse materie di cui al programma per il titolo di padrone marittimo di prima classe per la pesca (programma n. 5).

PROGRAMMA N. 22

PROGRAMMA DI ESAME PER MARINAIO AUTORIZZATO AL PICCOLO TRAFFICO

(art. 298-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata 30 minuti)

1° *Gruppo*:

1) Impiego pratico della bussola. Rotta vera, magnetica e deviata: conversione e correzione delle rotte.

2) Carta di Mercatore - Coordinate geografiche.

3) Risoluzione sulle carte nautiche dei seguenti problemi: tracciare rotte, leggere rotte, misurare distanze, determinare la posizione con distanza al traverso e con rilevamenti.

4) Conoscenza delle coste lungo le quali è autorizzato a navigare.

2° *Gruppo*:

1) Nomenclatura generale delle piccole navi a propulsione meccanica e a vela e dei loro organi principali.

2) Manovra delle piccole navi a propulsione meccanica ed a vela.

3) Rimorchio locale e costiero.

3° *Gruppo*:

1) Regolamento per evitare gli abbordi in mare.

2) Principali doveri del comandante secondo le leggi e regolamenti marittimi commerciali e sanitari.

4° *Gruppo*:

1) Ormeggio: diversi modi di ormeggiare sulle ancore, alla boa, alla banchina, manovra per prendere un corpo morto, condizioni per un buon ormeggio e ancoraggio. Avarie, arenamento, manovra di disincaglio, vie d'acqua, mezzi per vincerle, incendio, mezzi di estinzione, avarie al timone, timone di fortuna.

PROGRAMMA N. 23

PROGRAMMA DI ESAME PER MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA MEDITERRANEA

(art. 298-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata 50 minuti)

Programma di esame identico a quello per il conseguimento del titolo di marinaio autorizzato al piccolo traffico (programma n. 22) integrato con altra prova orale, della durata di venti minuti, sulle stesse materie di cui al programma per il titolo di marinaio autorizzato alla pesca (programma n. 8).

PROGRAMMA N. 24

PROGRAMMA DI ESAME PER IL TITOLO DI CAPO BARCA PER IL TRAFFICO NELLO STATO

(art. 298-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata 30 minuti)

1° *Gruppo*:

Conoscenza ed impiego pratico della bussola. Risoluzione dei problemi relativi alla navigazione stimata e costiera ed in particolare: tracciare rotte, leggere rotte, misurare distanze. Conversione di rotte e di rilevamenti. Cenno sui casi più semplici per determinare il punto in riferimento a punti noti della costa. Conoscenza generica delle coste lungo le quali è autorizzato a navigare.

2° *Gruppo*:

Nozioni pratiche sulla attrezzatura e manovra delle navi, vari tipi di ormeggio. Nomenclatura delle navi a propulsione meccanica ed a vela.

3° *Gruppo*:

Sinistri marittimi, provvedimenti preventivi ed azioni per fronteggiarli (incaglio, collisione, vie d'acqua, abbandono della nave, uomo in mare, incendio). Scandagli. Rimorchio.

4° *Gruppo*:

Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Principali doveri del comandante particolarmente per quanto riguarda il trasporto passeggeri.

PROGRAMMA N. 25

PROGRAMMA DI ESAME PER IL TITOLO DI CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE

(art. 298-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

Programma identico a quello n. 10 previsto per l'omonimo titolo di cui all'art. 260 reg. c. n.

PROGRAMMA N. 26

PROGRAMMA DI ESAME PER CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA

(art. 298-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

PROVA ORALE

(durata 35 minuti)

Programma di esame identico a quello per il conseguimento del titolo di capo barca per la pesca costiera di cui all'art. 261 reg. c n. (programma n. 11).

PROGRAMMA N. 27

PROGRAMMA DI ESAME PER MECCANICO NAVALE DI 1ª CLASSE

(art. 298-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

Programma identico a quello n. 15 previsto per l'omonimo titolo di cui all'art. 270-*bis* reg. c.n.

PROGRAMMA N. 28

PROGRAMMA DI ESAME PER MECCANICO NAVALE DI 2ª CLASSE PER MOTONAVI

(art. 298-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

L'esame che avrà la durata complessiva di circa 30 minuti, consisterà in una esercitazione manuale (da eseguire preferibilmente a bordo di una nave) durante la quale il candidato dovrà dimostrare di saper eseguire le seguenti operazioni:

1) Rilievi degli elementi reali di funzionamento riportandoli sul volano dei vari tipi di motori in servizio.

2) Verifica e regolazione delle punterie e bilancieri di comando delle valvole di aspirazione. Scarico dei motori a scoppio ed a combustione graduale interna.

3) Determinazione esatta dei punti morti e messa in fase del magnete.

4) Verifica, rettifica e smontaggio dei vari organi principali ed accessori dei motori a combustione graduale interna ed a scoppio.

5) Condotta e manovra dei motori marini e di quelli installati a terra.

6) Precauzioni da prendere prima di mettere il motore nello stato di riposo per qualche tempo.

7) Regolazione di serraggio dei vari organi e regolazione delle varie parti.

PROGRAMMA N. 29

PROGRAMMA DI ESAME PER FUOCHISTA AUTORIZZATO

(art. 298-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

L'esame che avrà la durata complessiva di circa mezz'ora, consisterà in una prova pratica di condotta di un apparato motore a vapore di limitata potenza.

L'esame sarà rivolto ad accertare se l'aspirante sia effettivamente capace di dirigere l'apparato motore e se abbia calma e prontezza d'azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie.

Durante la prova pratica sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare se l'aspirante abbia conoscenza dei principi generali sui quali si fonda il funzionamento dell'apparato motore e dei vari organi che lo compongono, nonchè sui provvedimenti da prendere nel caso che si verifichino le eventuali comuni avarie sia alla caldaia che alla motrice.

PROGRAMMA N. 30

PROGRAMMA DI ESAME PER MOTORISTA ABILITATO

(art. 298-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

Programma identico a quello n. 18 previsto per l'omonimo titolo di cui all'art. 273 reg. c. n.

PROGRAMMA N. 31

PROGRAMMA DI ESAME PER MARINAIO MOTORISTA

(art. 298-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

Programma identico a quello n. 19 previsto per l'omonimo titolo di cui all'art. 274 reg. c. n.

(7730)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1971.
Conseguimento di titoli professionali marittimi.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 253, 253-*bis*, 254, 254-*bis*, 256, 257, 270, 270-*bis*, 271 e 298-*bis* (primo comma) del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 marzo 1958, n. 314 e 4 marzo 1969, n. 142, relative all'anticipata ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi dei giovani licenziati dagli istituti e dalle scuole professionali a tipo marinaro;

Visti i propri decreti 18 settembre 1958 e 10 luglio 1969;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti programmi relativi alla prova pratica prevista dalle leggi 21 marzo 1958, n. 314 e 4 marzo 1969, n. 142, per il conseguimento dei titoli di padrone marittimo di 1ª e 2ª classe per il traffico e per la pesca, marinaio autorizzato per il traffico e per la pesca, meccanico navale di 1ª classe specializzato, meccanico navale di 1ª classe e meccanico navale di 2ª classe per motonavi, nonchè per il conseguimento, ai sensi dell'art. 298-*bis* (primo comma) del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), dei titoli professionali di padrone marittimo per il traffico e per la pesca, marinaio autorizzato al piccolo traffico e alla pesca mediterranea, meccanico navale di 1ª classe e meccanico navale di 2ª classe per motonavi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678.

Art. 2.

I decreti ministeriali 18 settembre 1958 e 10 luglio 1969 sono abrogati.

Roma, addì 1° agosto 1971

Il Ministro ATTAGUILE

PROGRAMMA N. 1

PROVA PRATICA PER PADRONE MARITTIMO DI 1ª CLASSE PER IL TRAFFICO

(art. 253 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

1) Impiego e lettura delle carte nautiche nazionali ed estere

2) Operazioni di carteggio e determinazione del punto nave con linee di posizione in navigazione costiera e stimata - Risoluzione di problemi di cinematica navale.

3) Esemplificazione pratica delle norme del regolamento per evitare gli abbordi in mare.

Durata della prova 20 minuti.

PROGRAMMA N. 2

PROVA PRATICA PER I TITOLI DI PADRONE MARITTIMO DI 2ª CLASSE PER IL TRAFFICO, PADRONE MARITTIMO PER IL TRAFFICO E MARINAIO AUTORIZZATO AL TRAFFICO

(articoli 253-*bis*, 298-*bis* e 256 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

1) Impiego e lettura delle carte nautiche nazionali ed estere Prova pratica di carteggio e risoluzione sulla carta dei problemi fondamentali della navigazione costiera e stimata.

2) Condotta della navigazione in vicinanza della costa e di pericoli.

3) Impiego pratico di tutti gli strumenti nautici e meteorologici di normale dotazione alle navi mercantili adibite alla navigazione mediterranea.

4) Correzione e conversione delle rotte e dei rilevamenti.

Durata della prova 20 minuti.

PROGRAMMA N. 3

PROVA PRATICA PER PADRONE MARITTIMO DI 1ª CLASSE PER LA PESCA

(art. 254 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

Programma identico a quello della prova pratica per il conseguimento del titolo di padrone marittimo di 1ª classe per il traffico (programma n. 1).

PROGRAMMA N. 4

PROVA PRATICA PER I TITOLI DI PADRONE MARITTIMO DI 2ª CLASSE PER LA PESCA, PADRONE MARITTIMO PER LA PESCA E MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA

(articoli 254-*bis*, 298-*bis* e 257 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

Programma identico a quello della prova pratica per i titoli di padrone marittimo di 2ª classe per il traffico, padrone marittimo per il traffico e marinaio autorizzato al traffico (programma n. 2).

PROGRAMMA N. 5

PROVA PRATICA PER MARINAIO AUTORIZZATO AL PICCOLO TRAFFICO

(art. 298-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

1) Impiego e lettura delle carte nautiche in normale dotazione alle unità adibite alla navigazione costiera.

2) Impiego pratico dei principali strumenti nautici e meteorologici di cui sono normalmente dotate le unità adibite al piccolo traffico.

3) Criteri pratici relativi alla condotta della navigazione in vicinanza della costa e di pericoli.

Durata della prova 20 minuti.

PROGRAMMA N. 6

PROVA PRATICA PER MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA MEDITERRANEA

(art. 298-*bis* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

Programma identico a quello della prova pratica per il titolo di marinaio autorizzato al piccolo traffico (programma n. 5).

PROGRAMMA N. 7

PROVA PRATICA PER I TITOLI DI MECCANICO NAVALE DI 1ª CLASSE SPECIALIZZATO, MECCANICO NAVALE DI 1ª CLASSE E MECCANICO NAVALE DI 2ª CLASSE PER MOTONAVI

(articoli 270, 270-bis, 271, 298-bis del regolamento di esecuzione del codice della navigazione)

La prova, della durata di circa 30 minuti, si svolgerà in conformità del seguente programma:

Manutenzione, approntamento al moto, regolazione, condotta e manovra di un impianto di propulsione di tipo corrispondente ad uno di quelli previsti dall'abilitazione alla quale il candidato aspira - Smontaggio, verifica e rettifica dei vari organi dello stesso.

La prova sarà effettuata a bordo di una nave dotata di apparato di propulsione di potenza preferibilmente non inferiore a 400 cavalli asse o indicati. Ove ciò non sia possibile, essa potrà effettuarsi su un motore non di propulsione di una nave o di una scuola o di uno stabilimento.

(7731)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1971.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1418, contenente modifiche allo statuto suddetto;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1968, con cui il prof. Rodolfo Arata venne nominato presidente dell'ente sopracitato;

Decreta:

Il prof. Rodolfo Arata è confermato, per un triennio, presidente dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1971

Il Ministro: PICCOLI

(7634)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1971.

Approvazione di una tariffa per il caso d'invalidità, complementare ad assicurazioni sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa, per il caso di invalidità, complementare ad una assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa per il caso di invalidità, complementare ad un'assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Milano, della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita »:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso d'invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3 % all'anno;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo, in base ad un parametro determinato, dei capitali assicurati in forma adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo, in base ad un parametro determinato, delle rendite assicurate in forma adeguabile.

Roma, addì 6 agosto 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(7631)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.

Autorizzazione alla società per azioni « Intereuropea » - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in vari rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società per azioni « Intereuropea » - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè le riassicurazioni negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche e i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizze per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione, e considerato che le stesse tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri stabiliti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni « Intereuropea » - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aereonautica, automobili, cristalli, film, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti e la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata Impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione veicoli e natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'Impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro: GAVA

(7657)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Campobasso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1971, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 76, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Campobasso relativa all'area da destinarsi a zona ospedaliera.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(7770)

Approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Lecco

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1971, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 352, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Lecco per la zona interessata dalle opere parrocchiali relative alla chiesa di S. Francesco.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(7771)

Approvazione del piano di zona del comune di Ivrea

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1971, n. 251, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Ivrea (Torino).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7773)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Trani

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1971, n. 3990, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Trani.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(7774)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di dottrina dello Stato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università statale di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di dottrina dello Stato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7915)

Vacanza della cattedra di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di procedura penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7742)

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7744)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto 16 giugno 1971 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 6, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, con il quale il dott. Gennaro Nola, commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia, ha chiesto l'annullamento dell'art. 4 del decreto interministeriale 4 marzo 1970, istitutivo della stessa camera di Isernia, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto la parte del decreto interministeriale della quale è stato chiesto l'annullamento ha un contenuto positivo in tutto favorevole alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia e non è lesivo di alcun suo interesse.

(7787)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1971, la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 650.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7850)

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1971, la provincia di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 304.168.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7849)

Autorizzazione al comune di Illorai ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1971, il comune di Illorai (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.207.672, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7851)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1971, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 299.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7852)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi ricadente nel territorio della provincia di Novara

Con decreto ministeriale 10 agosto 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato l'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma, a tutte le specie di selvaggina esistente nella zona faunistica delle Alpi, ricadente nel territorio della provincia di Novara, fino all'11 settembre 1971. E' altresì vietato l'esercizio venatorio alla marmotta nel periodo posteriore al 4 ottobre 1971, al camoscio prima del 3 ottobre o dopo il 17 ottobre 1971, alla pernice bianca fino al 9 ottobre 1971 (al fine di far coincidere l'apertura della caccia, alla pernice bianca, con l'apertura alla coturnice), al francolino di monte, al gallo cedrone, al capriolo, al cervo, all'ermellino ed allo scoiattolo (per facilitare la sopravvivenza delle prime quattro specie, recentemente riapparse in Ossola e per salvaguardare le altre due, alquanto in regresso per tutta la stagione venatoria 1971-1972 ed alle giovani marmotte dell'anno).

(7765)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi del 24 agosto 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	615 —	615 —	616,12	615 —	612,90	615,10	614,95	615 —	615 —	615 —
Dollaro canadese	606,20	606,20	607,25	606,20	604,90	606,25	606,10	606,20	606,20	606,15
Franco svizzero	154,80	154,80	155,52	154,80	153,60	154,85	154,85	154,80	154,80	154,82
Corona danese	83,38	83,38	83,60	83,38	82,10	83,40	83,35	83,38	83,38	83,365
Corona norvegese .	88,80	88,80	89,50	88,80	87,60	88,85	88,98	88,80	88,80	88,89
Corona svedese .	120,93	120,93	121,05	120,93	119,80	120,95	120,93	120,93	120,93	120,93
Fiorino olandese	178,10	178,10	178,55	178,10	175,10	178,15	178,08	178,10	178,10	178,09
Franco belga .	12,67	12,67	12,75	12,67	12,56	12,60	12,6625	12,67	12,67	12,66
Franco francese	111,36	111,36	112,42	111,36	111,60	111,40	111,41	111,36	111,36	112,38
Lira sterlina	1503,35	1503,35	1504 —	1503,35	1500,25	1503,40	1502,10	1503,35	1503,35	1502,70
Marco germanico .	181 —	181 —	181,15	181 —	178,40	181 —	180,78	181 —	181 —	180,89
Scellino austriaco .	25,10	25,10	25,25	25,10	25 —	25,05	25,06	25,10	25,10	25,08
Escudo portoghese	22,10	22,10	21,80	22,10	21,60	22,10	21,85	22,10	22,10	21,945
Peseta spagnola .	8,85	8,85	8,895	8,85	8,75	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85

Media dei titoli del 24 agosto 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,70
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,925
» 3,50 % (Ricostruzione) .	83,575
» 5 % (Ricostruzione)	90,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,575
» 5 % (Città di Trieste)	91,775
» 5 % (Beni esteri)	89,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,025
» 5,50 % » » 1968-83	88,55
» 5,50 % » » 1969-84	93,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,225
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,375
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	614,975
Dollaro canadese	606,15
Franco svizzero	154,825
Corona danese	83,365
Corona norvegese	88,89
Corona svedese	120,93
Fiorino olandese	178,09
Franco belga	12,666
Franco francese	111,385
Lira sterlina	1502,725
Marco germanico	180,89
Scellino austriaco	25,08
Escudo portoghese	21,975
Peseta spagnola	8,85

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 19 marzo 1971 al 25 marzo 1971 a norma del Regolamento C.E.E. n. 572/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg. (1 u. c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	8,400
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi .	9,130
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera .	8,800
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	9,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,002 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria . . .	11,425 (b)
	- per le esportazioni verso il Regno Unito . . .	14,400 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	12,599 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,587 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (b)
	- per le esportazioni verso la Mauritania e la Libia . . .	14,000 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi .	13,418 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	10,587 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	12,946 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	11,349 (b)
	- per le esportazioni verso il Ghana e la Guinea portoghese . . .	16,000 (b)
	- per le esportazioni verso la Costa d'Avorio	16,450 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . .	13,878 (b)
	C. spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
—	—
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(6802)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 26 marzo 1971 al 1° aprile 1971 a norma del Regolamento C.E.E. n. 627/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	8,400
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	9,130
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	8,800
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	9,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera .	9,002 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	11,425 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	12,599 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera .	9,587 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	13,418 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	10,587 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	12,946 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera .	11,349 (b)
	- per le esportazioni verso il Ghana e la Guinea portoghese .	16,000 (b)
	- per le esportazioni verso la Costa d'Avorio	16,450 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	13,878 (b)
	C. spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625), per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(5136)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per soli titoli, alla cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di L'Aquila

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precisata sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;
Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1970, n. 1441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, ad una cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di L'Aquila.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio di Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500, deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - Roma. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le domande redatte in difformità non saranno ritenute valide, per quanto in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli di studio e i certificati di servizio che i candidati intendano produrre ai fini della valutazione. I titoli concernenti l'attività artistica (opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, nonchè un elenco, in carta semplice, in triplice esemplare dei titoli stessi, firmato dal candidato) dovranno essere contenuti in pacco a parte, che dovrà pervenire al Ministero entro i termini di scadenza per la partecipazione al concorso.

La esibizione, contemporanea alla domanda, dei titoli, è condizione indispensabile per la valutazione di essi.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere.

Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del direttore o del presidente dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio scolastico.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia e di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in

carta legale da L. 500 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) *i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica* che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 500 della autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (*su carta da bollo da L. 500*) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del Rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo *di appartenenza nei ruoli per gli assistenti* ordinari, e il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il *certificato di nascita*.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dello effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, *invalidi per servizio, il certificato medico* deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 *rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza* o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 500;

e) *documento militare;*

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 500 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi *motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano* prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 500 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco se il *candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre*, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 500 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva e in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto *al quale aspirano*.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati allo ufficio concorsi dell'ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato

di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso, ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1971
Registro n. 47 *Istruzione, foglio n.* 328

(7669)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 676 del 29 maggio 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1969, nonchè i decreti di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori, rispettivamente n. 504 e n. 505 del 29 marzo 1971;

Viste le note del 27 luglio 1971 e del 3 agosto 1971, rispettivamente, del consorzio veterinario di Valsinni e uniti e del consorzio veterinario di Garaguso e uniti con le quali viene comunicato che i rispettivi vincitori di quelle condotte veterinarie, dott. Picchi Giuseppe e dott. Germinario Cosmo, hanno rinunciato ai posti di che trattasi;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei concorrenti idonei che seguono in graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse nella domanda;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alla condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

Giovagnoli Glauco: Garaguso-Calciano-Oliveto Lucano (condotta consortile);

Cardoni Claudio: Valsinni-Colobraro-S. Giorgio Lucano (condotta consortile).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 9 agosto 1971

Il veterinario provinciale: NITTI

(7781)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.